

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Direzione Generale

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 227

Prot. n. 14021
del 14/05/2010

OGGETTO: Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Viste le disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e precisamente:

- il DPR 28.12.2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 22.10.1999, che, nel privilegiare la tempestività dei controlli rispetto all'estensione dei medesimi, ha rimesso all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni procedenti la percentuale dei casi d'autocertificazione da verificare, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti;

Dato atto della necessità di garantire un'uniforme e puntuale effettuazione dei controlli richiesti dalla normativa sopra indicata e di fornire criteri e principi direttivi in riferimento:

- 1) all'individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica;
- 2) alla determinazione di un numero minimo di dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione in misura da ritenersi idonea a svolgere

un ruolo di prevenzione di fenomeni di uso scorretto del potere di autodichiarazione in relazione a singole procedure;

- 3) alla fissazione di termini per lo svolgimento del controllo idonei a salvaguardare l'efficacia dello stesso;
- 4) alle modalità di svolgimento dei controlli richiesti;

Il Direttore generale, dott. Luigi Benedetti dà atto del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto, secondo le indicazioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24 luglio 2007 recante "Parziali modifiche e integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione n. 45/2003",

D E T E R M I N A

di approvare la "Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" allegata al presente atto quale parte integrante.

Il Direttore generale
Luigi Benedetti

**Direttiva dell'Assemblea legislativa per l'effettuazione dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di atto di notorietà
di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa"**

Indice

1. Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà	4
2. Responsabilità	4
3. Natura e oggetto dei controlli	5
4. Soggetti competenti per l'effettuazione dei controlli	6
5. Tipologie di controlli	6
6. Controllo puntuale.....	7
7. Controllo a campione	7
7.1. Modalità di scelta del campione	8
8. Controllo "a tappeto"	8
9. Termini di avvio delle procedure di controllo	9
10. Verbalizzazione e registrazione dei controlli	10
11. Modalità dei controlli	10
12. Impossibilità di acquisire la documentazione	12
12.1. Ipotesi di controllo indiretto (presso altre Amministrazioni pubbliche)	12
12.2. Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante	12
13. Rilevamento durante i controlli di errori / irregolarità / omissioni materiali sanabili.....	12
14. Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive	13
14.1. Sanzioni penali	13
14.2. Conseguenze sul piano amministrativo	14
15. Disposizioni finali	15
ALLEGATO A) "Verbale di estrazione del campione"	16
ALLEGATO B) "Verbale di conclusione del controllo"	18

1. Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà

Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” prevede due tipologie di dichiarazioni sostitutive rese sotto la personale responsabilità del dichiarante:

- a) **dichiarazioni sostitutive di certificazioni**, attinenti agli stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del DPR 445/2000;
- b) **dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** concernenti stati, fatti o qualità personali non ricadenti tra quelli attestabili a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche non riguardanti direttamente il dichiarante, purché a sua diretta conoscenza e rese nel proprio interesse (art. 47 del DPR 445/2000).

La diversità dell'oggetto di tali dichiarazioni sostitutive condiziona necessariamente anche le modalità di verifica in ordine alla veridicità delle stesse, nel modo che verrà oltre specificato.

Al fine di facilitare e rendere più snelle e sicure le operazioni di controllo, riducendo gli ambiti di possibile contenzioso, occorre in primo luogo che la **dichiarazione sostitutiva** sia **univoca, chiara, d'inequivocabile significato e rappresentativa di dati oggettivi**, facilmente esprimibili, quantificabili e non suscettibili di valutazioni discrezionali o di molteplici interpretazioni.

Non rientrano tra le dichiarazioni sostitutive quelle espressive di **elementi valutativi o di giudizi**, sottoponibili ad un'interpretazione soggettiva.

Alla luce di quanto premesso, i Servizi devono prestare la **massima attenzione, precisione ed accuratezza** nella predisposizione della **modulistica** da mettere a disposizione dell'utente, quale necessario presupposto per la semplificazione e razionalizzazione dei controlli.

2. Responsabilità

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio comportano la **responsabilità del dichiarante**, con conseguenze sia sul piano **penale** che **amministrativo**, nel caso di accertamento di false dichiarazioni.

L'effettuazione dei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive costituisce un **obbligo** per l'Assemblea legislativa.

Ai sensi dell'art. 73 del DPR 445/2000, **le pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti**, salvi i casi di dolo o colpa grave, **sono esonerati da ogni responsabilità per gli atti emanati**, quando l'emanazione sia **conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi** o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

3. Natura e oggetto dei controlli

Oggetto del controllo è la **veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

L'**ambito del controllo** deve essere esteso alle sole dichiarazioni sostitutive considerate **rilevanti ai fini del procedimento**, ossia alle dichiarazioni sostitutive contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione di un beneficio a favore del soggetto dichiarante.

Dal momento che l'**Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti interessati**, che sostituiscono in via definitiva i corrispondenti certificati o documenti, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ancorché obbligatoria, **non costituisce condizione per il perfezionamento dell'atto conclusivo del procedimento cui le dichiarazioni medesime attengono**.

In caso di **dichiarazioni sostitutive rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del DPR 445/2000, i controlli di cui all'art. 71 concernono anche l'effettiva sussistenza di tale impedimento. In tal caso, la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante, ai fini della verifica dei dati concernenti lo stato di salute, risulta legittima, anche sotto il profilo della tutela della riservatezza, in quanto si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (art. 43, comma 2, del DPR 445/2000).

Nel caso in cui si accerti che la dichiarazione sostitutiva di cui sopra è stata resa da persona non rientrante nelle tipologie tassativamente indicate nel comma 2 dell'articolo 4 del DPR 445/2000 (coniuge o, in sua assenza, figli, o in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado), la stessa dichiarazione è priva di rilevanza ed è considerata come non espressa.

In tal caso ne è data prontamente comunicazione espressa alla persona nell'interesse della quale tale dichiarazione sostitutiva è stata resa.

4. Soggetti competenti per l'effettuazione dei controlli

Alle operazioni di controllo provvede il **responsabile del procedimento**, in relazione al quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

Ove il responsabile del procedimento non sia stato individuato dal dirigente istruttoria procedimentale fa capo al dirigente medesimo, che dovrà pertanto provvedere anche alle operazioni di controllo.

Nel caso vi siano, nell'ambito di una tipologia di procedimenti, più responsabili di procedimento il responsabile dei controlli verrà individuato formalmente dal Direttore generale.

Il dirigente competente provvede, anche ove non sussista un "procedimento amministrativo" in senso stretto (es. attività di gestione del personale), ad individuare un responsabile per i controlli scelto tra il personale preposto all'istruttoria dell'attività nell'ambito della quale sono state ricevute le dichiarazioni sostitutive.

5. Tipologie di controlli

In base alle indicazioni del DPR 445/2000 e alla Circolare n. 8 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica del 22.10.1999 che individuano due tipologie di controlli l'Assemblea può, a seconda dei casi, procedere secondo le sotto indicate modalità:

CONTROLLO PUNTUALE - cioè su singole dichiarazioni – necessario in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

CONTROLLO A CAMPIONE - cioè su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive - attuato in base alle modalità ed ai criteri stabiliti dall'Amministrazione precedente.

Inoltre per qualche procedimento o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere o per altre particolari circostanze è possibile procedere nella seguente modalità:

CONTROLLO "A TAPPETO" - cioè su tutte le dichiarazioni sostitutive rese.

La normativa in oggetto e le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica delineano un **sistema di controlli in cui le tipologie di verifica di cui sopra sono da ritenersi tra loro complementari** in considerazione dei diversi presupposti e finalità di ciascuna di esse, per cui nell'ambito di una

Il responsabile del procedimento può determinare il **campione in percentuale differenziata** a seconda della natura, della consistenza numerica e della complessità dei procedimenti o delle attività.

Qualora si operi attraverso il **controllo a campione, ciascuna pratica assoggettata a controllo va verificata con riferimento a tutte le dichiarazioni sostitutive in essa presenti.**

7.1. Modalità di scelta del campione

I metodi da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo - necessariamente improntati a garanzia di un'**effettiva selezione casuale** delle verifiche - possono essere i seguenti:

- a) **sorteggio pubblico periodico;**
- b) **definizione automatica del campione su base numerica.**

La scelta del campione è effettuata tramite **sorteggio** (utilizzando un generatore di numeri casuali) dal **responsabile del procedimento**, assistito da due testimoni appartenenti alla struttura competente.

Di tali operazioni viene redatto un succinto verbale, secondo lo **schema allegato A) "Verbale di estrazione del campione"**.

Il Dirigente, nel rispetto dell'imparzialità e della casualità, con proprio provvedimento motivato, può individuare metodologie di campionamento delle pratiche diverse da quelle sopra indicate qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

8. Controllo "a tappeto"

Fermo restando che, **di norma**, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive **si procede mediante controlli a campione**, per qualche procedimento o attività, in ragione della natura o della delicatezza degli stessi ovvero della complessità delle dichiarazioni da rendere o per altre particolari circostanze, è possibile procedere ad una **verifica sistematica di tutte le dichiarazioni sostitutive rese**, purché tali operazioni non comportino un ingiustificato aggravamento del procedimento.

Tali verifiche, come quelle di cui al paragrafo 6, non riguardano il complesso di tutte le dichiarazioni sostitutive attinenti ad una particolare pratica, bensì **puntuali dichiarazioni sostitutive rese su specifici oggetti.**

Tale tipologia di controllo può pertanto essere attivata, con **provvedimento motivato** del dirigente competente, in relazione alle sotto riportate circostanze, prima dell'avvio delle stesse operazioni di controllo a tappeto:

- a) nel caso di procedimenti o attività per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa (es.: situazioni con dinamiche temporali articolate, dati tecnici, situazioni con molteplici o complessi riferimenti economici o reddituali, ecc.);
- b) in ragione della natura o della delicatezza dei procedimenti.

Qualora dal resoconto dei controlli effettuati nell'arco temporale annuale emergano, in riferimento ad una medesima tipologia di dichiarazioni sostitutive, percentuali di dichiarazioni **non veritiere superiori al 40% del totale** di quelle controllate, il dirigente della struttura competente per l'effettuazione dei controlli ne informa in maniera esaustiva il Direttore generale che determina le misure organizzative necessarie a garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli da effettuarsi nell'**anno successivo per la medesima tipologia, potendo determinare il ricorso al controllo "a tappeto"**.

9. Termini di avvio delle procedure di controllo

Come espressamente previsto dalle indicazioni della Circolare n. 8/99, **la tempestività dei controlli deve essere privilegiata rispetto all'estensione dei medesimi** e, pertanto, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive deve essere avviata nel rispetto dei seguenti termini:

- in riferimento al **controllo puntuale e "a tappeto"**: nella stessa fase istruttoria **entro 30 giorni** dalla data di presa in esame delle dichiarazioni sostitutive o comunque entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di attribuzione del beneficio;
- in riferimento al **controllo a campione: entro 30 giorni** dall'adozione del provvedimento conclusivo nell'ipotesi di dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti amministrativi ovvero dall'atto di attribuzione del beneficio ovvero ogni 4 mesi per le altre tipologie di procedure.

Il responsabile del servizio - in relazione alle specificità delle singole procedure - potrà valutare l'opportunità di fissare, con propria determinazione, l'avvio delle operazioni di controllo a campione in un momento antecedente.

Tale opzione non dovrà in alcun caso incidere negativamente sui tempi di adozione del provvedimento amministrativo o di conclusione della procedura.

10. Verbalizzazione e registrazione dei controlli

Il complesso delle operazioni di controllo e il risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale redatto in conformità allo **schema allegato B) "Verbale di conclusione del controllo"**.

La documentazione acquisita e verificata, unitamente al verbale di conclusione del controllo, è conservata nel fascicolo della pratica sottoposta a controllo. Dalla consultazione della singola pratica deve risultare il riferimento puntuale al verbale di sorteggio che ha individuato la pratica stessa (a tale scopo può essere allegata alla pratica copia del verbale di sorteggio).

11. Modalità dei controlli

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, si prospettano due tipi di controllo:

- **diretto**, ovvero attraverso collegamenti per via telematica e informatica con le Amministrazioni certificanti (cioè le Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle Amministrazioni procedenti);
- **indiretto**, qualora, ai fini della verifica, si renda necessario ottenere la fattiva collaborazione dell'Amministrazione certificante. In tale ipotesi la Struttura competente richiede direttamente all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, anche attraverso l'uso di strumenti informatici, telematici o fax, privilegiando i mezzi di trasmissione più veloci.

L'Amministrazione procedente chiede all'Amministrazione certificante, di evidenziare, nell'ambito di tali comunicazioni:

- a) l'esito del controllo;
- b) l'ufficio controllante;
- c) il responsabile del controllo;
- d) la data.

L'acquisizione del documento, in originale o in copia, non è necessaria essendo sufficiente ottenere conferma scritta da parte dell'Amministrazione "certificante" dei fatti, stati o qualità personali dichiarati all'Amministrazione.

La **mancata risposta** alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce **violazione dei doveri d'ufficio** nei confronti del dipendente dell'Amministrazione certificante a cui sia stata assegnata la responsabilità di rispondere alle richieste di verifica.

Fermo restando la responsabilità per violazioni dei doveri d'ufficio, l'Amministrazione certificante può ancora validamente rispondere alla richiesta di controllo anche superati i 30 giorni.

Le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire, senza oneri, **la consultazione per via ordinaria e telematica dei loro archivi**.

La consultazione diretta degli archivi ai fini delle attività di controllo e di acquisizione d'ufficio, è da ritenersi compatibile con la normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, in quanto effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del DPR 445/2000.

E' comunque **vietato accedere a dati diversi da quelli che si devono controllare o acquisire d'ufficio**.

Nel caso in cui i fatti, gli stati e le qualità personali dichiarate **non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche**, ai fini del controllo il responsabile del procedimento può:

- a) **richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze**. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un obbligo per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'Amministrazione;
- b) **procedere a sopralluoghi e visite dirette o ad adottare altre modalità di verifica idonee ad accertare la veridicità di quanto richiesto** (nel rispetto della riservatezza e della libertà personale). Tale modalità dovrebbe avere un impiego marginale, per lo più nei casi in cui non sia possibile verificare in altro modo la veridicità delle dichiarazioni rese o quando vi sia il consenso del dichiarante, a condizione che le Strutture abbiano preventivamente valutato l'efficacia del ricorso a tali modalità di verifica.

E' essenziale che il responsabile del procedimento possa effettuare le verifiche sulla base di **documentazione che dia garanzia di autenticità**. Pertanto, l'interessato/dichiarante può produrre, in alternativa e secondo il suo apprezzamento discrezionale, l'originale o copia conforme all'originale della documentazione oppure può semplicemente esibire l'originale o copia conforme della documentazione all'Amministrazione, la quale non la trattiene ma provvede alla verifica e quindi ne acquisisce a fascicolo una semplice fotocopia, con l'annotazione della verifica effettuata.

12. Impossibilità di acquisire la documentazione

12.1. Ipotesi di controllo indiretto (presso altre Amministrazioni pubbliche)

Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 72, comma 2, del DPR 445/2000, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, non pervenga alcuna risposta da parte dell'Amministrazione certificante, viene redatto apposito verbale (**vedi allegato B**) nel quale è riportata **l'impossibilità di addivenire alla conclusione del controllo**, indicandone le ragioni.

Tale circostanza **non comporta** alcuna **conseguenza giuridica o di fatto** a carico dell'interessato/dichiarante.

Ove si riscontrasse il verificarsi di ricorrenti mancate risposte, è consigliabile provvedere all'assunzione di accordi con l'Amministrazione certificante.

12.2. Ipotesi di controllo mediante acquisizione della documentazione presso il dichiarante

Qualora la documentazione sia richiesta direttamente all'interessato/dichiarante, in caso di rifiuto o di inerzia da parte dello stesso nel produrre la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonostante sia stato inoltrato formale sollecito, si **presume la falsità della dichiarazione sostitutiva**.

13. Rilevamento durante i controlli di errori / irregolarità / omissioni materiali sanabili

Qualora, nel corso dei controlli, si siano rilevati degli **errori / irregolarità / omissioni materiali sanabili**, il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del DPR 445/2000, provvede ad invitare, tramite invio di raccomandata A.R., il soggetto interessato a regolarizzare o integrare le dichiarazioni sostitutive, fissando un termine per detta regolarizzazione o integrazione.

Se il procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive è ancora in corso, il termine del procedimento stesso è sospeso dalla data di invio della comunicazione all'interessato fino al ricevimento da parte dell'Amministrazione di quanto richiesto ai fini della regolarizzazione o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui ai soggetti interessati venga richiesta la **regolarizzazione o l'integrazione** della dichiarazione sostitutiva **durante l'istruttoria**

procedimentale, in mancanza della stessa, il procedimento non ha seguito e di tale fatto il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, tramite invio di raccomandata A.R.

A titolo indicativo possono essere considerati meri **errori / irregolarità / omissioni materiali** sanabili, che cadono sulla dichiarazione sostitutiva:

- a) l'errore/irregolarità consistente in vizi nella dichiarazione sostitutiva che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica;
- b) l'omissione consistente in incompletezza della dichiarazione sostitutiva, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione stessa per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Il responsabile del procedimento, al fine della regolarizzazione dell'elemento della dichiarazione sostitutiva errato o impreciso, **deve** verificare la sussistenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- a) l'evidenza dell'errore / irregolarità / omissione;
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso (sicuramente l'errore non deve incidere sulla legittimazione ad accedere al beneficio, sull'entità dello stesso, sulle priorità rispetto ad altre posizioni in concorrenza, sui tempi e su ogni altro aspetto che possa prefigurare una posizione di vantaggio per l'interessato che ha reso la dichiarazione sostitutiva);
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione sostitutiva integrativa.

Tali valutazioni vanno svolte con la massima cautela, facendo riferimento ai presupposti ed ai requisiti richiesti da leggi e regolamenti.

14. Conseguenze del riscontro di false dichiarazioni sostitutive

14.1. Sanzioni penali

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni sostitutive rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, del DPR 445/2000 sono considerate come rese a pubblico ufficiale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora nel corso dell'attività di controllo emerga un fatto configurabile come reato perseguibile di ufficio sussiste l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

14.2. Conseguenze sul piano amministrativo

Accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità non rientranti negli errori/irregolarità/omissioni materiali di cui all'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000, l'Amministrazione:

- a) **non concede il beneficio**, se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso (durante l'istruttoria procedimentale);
- b) **dichiara la decadenza dal beneficio**, nel caso in cui lo stesso sia già stato concesso;
- c) nel caso in cui **gli elementi di non veridicità eventualmente riscontrati** nella dichiarazione sostitutiva **non sono in alcun modo rilevanti** ai fini della concessione del beneficio, **se l'accertamento viene effettuato prima della concessione dello stesso, concede il beneficio, oppure, nel caso in cui il beneficio sia già stato concesso, non procede alla dichiarazione di decadenza prevista dal punto b).**

Nel caso **a)**, il procedimento (o l'attività) nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni si conclude con un provvedimento che nega la concessione del beneficio, motivato in relazione all'accertata falsità della dichiarazione sostitutiva (art. 75 del DPR 445/2000). Al fine di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento **il riscontro della falsa dichiarazione è reso noto all'interessato stesso.**

Nel caso **b)**, l'Amministrazione, accertata la falsità della dichiarazione sostitutiva successivamente alla conclusione del procedimento nell'ambito del quale sono state acquisite le dichiarazioni false, provvede, con apposito provvedimento motivato in relazione all'accertata falsità, a dichiarare la **decadenza dal beneficio concesso.**

A tal fine, viene avviato d'ufficio un nuovo procedimento preordinato a dichiarare la decadenza dal beneficio concesso.

Nel rispetto dei principi generali l'attivazione d'ufficio del procedimento diretto alla revoca del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione sostitutiva non veritiera deve essere resa nota all'interessato mediante comunicazione di avvio del procedimento.

All'interessato deve inoltre essere consentita la partecipazione al procedimento (informazione, accesso agli atti, possibilità di presentare memorie e scritti

difensivi che devono essere valutati dall'Amministrazione, intervento diretto nel procedimento ecc.).

Trattandosi di **provvedimento a contenuto sfavorevole** lo stesso, **deve essere notificato**.

Il richiamato principio del contraddittorio, che implica la comunicazione all'interessato del riscontro di false dichiarazioni, al fine di garantire la sua possibilità di partecipazione al procedimento, non attiene alla fase di verifica e accertamento della presenza degli elementi di non veridicità.

In tale fase, infatti, all'Amministrazione deve essere garantito un livello di riservatezza tale da non compromettere l'effettività e l'efficacia delle verifiche e dei controlli in corso di svolgimento.

La partecipazione al procedimento deve, pertanto, essere garantita solo in funzione dell'adozione del provvedimento finale che nega la concessione del beneficio o dichiara la decadenza dallo stesso, se già concesso.

Nel caso in cui, con il provvedimento di concessione del beneficio, successivamente revocato, si fossero corrisposte al soggetto in questione **somme indebitamente percepite**, il dirigente deve promuovere l'avvio delle procedure per il recupero delle stesse.

15. Disposizioni finali

Dovranno essere adottate adeguate modalità di informazione - rivolte sia ai collaboratori regionali, sia agli utenti esterni - sulle conseguenze derivanti, sotto il profilo amministrativo e penale, dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive mendaci.

Al fine di ottemperare l'obbligo di pubblicità richiesto, dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale - periodicamente e comunque almeno una volta all'anno - e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati concernenti le operazioni di controllo.

ALLEGATO A) "Verbale di estrazione del campione"

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la "Direttiva per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che:

- fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000;

il responsabile del procedimento

accertato che compete al Servizio _____
il controllo su un campione minimo di pratiche pari al _____%, nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità nella selezione, ha effettuato in data _____ il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo con il seguente metodo:

- con sorteggio _____;
- con metodologia _____
fissata dal Dirigente con determinazione n. _____ in data _____;

ha sorteggiato le seguenti pratiche riguardanti il procedimento _____

(indicare la tipologia del procedimento)

pratica 1)

pratica 2)

pratica 3)

pratica 4)

pratica 5)

pratica 6)

pratica 7)

ecc. (indicare gli estremi identificativi delle singole pratiche)

Si dà atto che la scelta del campione è stata effettuata dal responsabile del procedimento Sig./Sig.ra _____ con l'assistenza di due testimoni:

1) Sig./Sig.ra _____

2) Sig./Sig.ra _____

appartenenti alla Struttura _____

Firma del responsabile del procedimento _____

Firma del testimone 1) _____

Firma del testimone 2) _____

Data _____

ALLEGATO B) "Verbale di conclusione del controllo"

(da compilare con riferimento a ciascuna pratica controllata)

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONTROLLO

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 di data 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la "Direttiva per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", che:

- fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47;
- determina il campione minimo di pratiche da sottoporre a controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Visto il verbale di sorteggio del campione in data _____

**il responsabile del procedimento
dichiara**

che, in riferimento al procedimento _____
(indicare tipologia del procedimento, generalità dell'interessato e data di avvio dello stesso), è stato effettuato nell'anno _____ il seguente tipo di controllo:

- A CAMPIONE
- PUNTUALE
- A TAPPETO

GLI ESITI DEL CONTROLLO SONO STATI I SEGUENTI:

Firma del responsabile del procedimento _____

Data _____